

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

LXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE			PAG.
Congedi:	PAG.	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	701
PRESIDENTE	690	RINALDI, <i>Relatore</i>	700, 701
Comunicazione del Presidente:		Disegno e proposte di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
PRESIDENTE	690	Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3621);	
Sui lavori della Commissione:		DEGAN ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (1742);	
PRESIDENTE	690	CRUCIANI ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (1951)	702
BIAGIONI	690	PRESIDENTE	702, 703, 704, 705
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):		BUSETTO	703
Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3539)	690	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	704
PRESIDENTE	690, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700	GREGGI, <i>Relatore</i>	703
BUSETTO	695	GUARRA	704
CALVETTI, <i>Relatore</i>	690, 694, 695, 697, 699	Votazione segreta:	
CATALDO	693, 700	PRESIDENTE	705
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	691, 693, 695, 696, 697, 698, 699, 700		
DE FLORIO	693, 694, 695, 698		
TANTALO	694, 696		
Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3583)	700		
PRESIDENTE	700		
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3622)	700		
PRESIDENTE	700, 701		

La seduta comincia alle 9,45.

ABATE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE, Comunico che sono in congedo i deputati Buzzetti e Ripamonti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che per la discussione del disegno di legge n. 3539 i deputati Bisaglia, De Pasquale e Di Vittorio Berti Baldini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Tantalò, De Florio e Cataldo.

Sui lavori della Commissione.

BIAGIONI. Signor Presidente, desidererei conoscere i risultati del suo intervento, da noi sollecitato, per ottenere notizie riguardanti le esperienze compiute dall'ANAS per quanto concerne la manutenzione invernale delle strade.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta di notizie da me rivolta alla direzione dell'ANAS, sono pervenute le relative risposte che mi riservo di portare a conoscenza della Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3539).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni " Sassi ", di Matera » (3539).

Ricordo alla Commissione che il rinvio della discussione del presente disegno di legge fu deciso per permettere al Relatore di prendere nella dovuta considerazione i numerosi emendamenti presentati, al fine di esprimere il suo parere sulla accoglibilità degli emendamenti stessi.

CALVETTI, *Relatore*. La mia replica ai numerosi intervenuti nella discussione generale sarà molto breve, limitandosi a poche osservazioni. La discussione generale ha messo in rilievo un consenso unanime su i due aspetti del provvedimento: in primo luogo, quello di fornire ulteriori finanziamenti per il risanamento dei rioni « Sassi », — finanziamenti che permetteranno di completare il trasferimento dei nuclei famigliari tuttora residenti in abitazioni malsane e pericolanti — ed in secondo luogo quello di valorizzare le caratteristiche storiche, archeologiche ed artistiche, e di conservarle nel tempo in tutto il loro eccezionale pregio. Unanime è stato dunque il consenso sulla

opportunità, necessità ed urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

Nel corso della discussione generale, i colleghi intervenuti nel dibattito hanno recato un contributo notevole e prezioso; in modo particolare, gli onorevoli Tantalò e De Florio, per la loro specifica conoscenza del problema in tutti i suoi aspetti, hanno ampiamente lumeggiato la situazione e le esigenze locali, mentre l'onorevole Ripamonti, che ha proceduto ad una chiara puntualizzazione del problema nel contesto urbanistico generale. Vorrei dire che qualche rilievo mosso dall'onorevole De Florio, riguardante provvedimenti passati, è stato forse eccessivamente critico, se non proprio negativo, e non confortato, ad esempio, da altre attestazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione istruzione e nel parere espresso dal senatore Levi in occasione della discussione del provvedimento al Senato.

Per obiettività devo anche osservare — e di ciò ne è conferma la relazione allegata al disegno di legge — che il provvedimento è fondato sul presupposto che si debba tener conto delle esperienze già fatte, il che significa riconoscere francamente che vi sono stati inconvenienti, lacune e squilibri, che del resto sono stati dettagliatamente messi in rilievo. Tutti questi aspetti del problema vanno tenuti presenti affinché veramente si possa procedere alla conservazione e alla valorizzazione dei « Sassi ».

Dopo questa premessa di indole generale, ritengo di affermare che le varie osservazioni fatte dai colleghi, e quelle contenute nel parere espresso dalla Commissione istruzione, debbano essere tenute in debito conto e che qualche modifica debba essere apportata al testo attraverso opportuni emendamenti. In particolare, ritengo che taluni aspetti dell'articolo 5, — articolo che è stato al centro della discussione sia per quanto concerne la previsione di un « progetto di massima », sia per altri particolari — debbano essere presi in considerazione, anche per quanto concerne la composizione della Commissione che dovrà definire le modalità del bando di concorso, là dove si ritiene opportuna e necessaria la presenza di un esperto in materia urbanistica.

Circa le osservazioni avanzate relativamente all'articolo 3, allo scopo di evitare che sorgano difficoltà per la copertura di una maggiore spesa, personalmente ritengo che anziché sopprimere l'intero comma secondo, com'è stato proposto da alcune parti, sia op-

portuno sottoporre all'approvazione della Commissione un ordine del giorno veramente impegnativo per il Governo per invitarlo, se dovessero insorgere i casi di cui si ha timore, ad applicare le disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare. Qualcuno ha affermato che già l'attuale finanziamento sembra esiguo. È difficile dire se lo sia o non lo sia: comunque se prevediamo ulteriori spese, sorge il rischio di dover rinviare l'approvazione del provvedimento in attesa che siano espressi i necessari pareri. In sede di esame dei singoli articoli, esprimerò il mio giudizio sugli emendamenti proposti.

Debbo dire comunque che gli emendamenti rispondenti alle osservazioni di fondo formulate in questa sede possono e debbono esser presi nella dovuta considerazione, nel corso dell'esame dei singoli articoli.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho ascoltato con molto interesse l'ampia discussione svoltasi in seno alla Commissione in merito al presente disegno di legge; in particolare, ho seguito con attenzione gli interventi di coloro che conoscono profondamente ed amano la città di Matera. Ho provveduto a recarmi sul posto, in modo da rendermi veramente conto dell'importanza eccezionale e della rilevanza straordinaria del problema, nel quadro della mole pur vasta dei problemi di carattere nazionale. Com'è stato rilevato anche durante la discussione svoltasi al Senato, il problema dei « Sassi » di Matera si inserisce nel contesto generale dei problemi attinenti al risanamento dei centri storici del nostro Paese: tuttavia, in questo contesto, ha una peculiarità veramente fuori del comune. Per gli italiani, si tratta di un problema colossale, che può quasi stare alla pari di quello attinente al riordinamento idraulico del suolo. Abbiamo dei tesori immensi, che rischiano di deteriorarsi all'improvviso, senza la possibilità di reperire rapidamente gli ingenti mezzi che sono necessari al risanamento dei centri storici italiani. Al problema dei « Sassi » di Matera, dunque, nell'ambito dei mezzi a disposizione, giustamente riconosciamo una posizione di assoluta parità.

Com'è stato rilevato, gli aspetti del problema sono due. Prima di tutto, occorre realizzare le opere che non sono ancora state realizzate ed in particolare, occorre costruire nuove abitazioni per coloro che ancora si trovano nei « Sassi ». In secondo luogo, occorre affrontare il problema del restauro,

della conservazione e della definitiva sistemazione urbanistica del complesso dei « Sassi ».

Il disegno di legge, anche se reca norme riguardanti l'uno e l'altro problema, persegue ambedue le finalità.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove abitazioni per completare l'evacuazione dei « Sassi », il disegno di legge si ricollega alle precedenti disposizioni legislative, con le quali furono staziate complessivamente 2.700 milioni di lire. Di questa somma, 4 miliardi e mezzo sono stati impiegati per la costruzione di nuovi quartieri urbani e borghi rurali; un miliardo e quattrocento milioni è stato destinato all'esecuzione di servizi ed opere di carattere generale, nonché all'espropriazione ed alla chiusura degli ambienti inabitabili; il resto è stato impiegato per opere di sistemazione urbanistica e per la ricomposizione ed il riattamento di alloggi nelle zone dei vecchi rioni « Sassi » nelle quali ricadevano le unità edilizie suscettibili di idonea sistemazione e riattamento.

Le previsioni programmatiche elaborate in conseguenza dell'emanazione delle precedenti leggi naturalmente si riferivano alle indagini anagrafiche e sociali eseguite fino al 1958, al momento cioè dell'applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 299. Le indagini esperite nel 1958 hanno determinato in 2301 le grotte e le abitazioni improprie da sgombrare, e in 663 le case da considerarsi abitabili o suscettibili di idonea sistemazione. Pertanto, le indagini presupponevano che potessero restare insediate nei vecchi rioni 663 famiglie, oltre alle 81 famiglie da alloggiare in ambienti espropriati ed opportunamente ricomposti. È naturale che l'assetto da dare ai « Sassi » fu allora necessariamente condizionato dalle ricordate circostanze, sia per l'aspetto relativo agli interventi sia per quello finanziario. Quindi, se errori vi sono stati, essi sono più che giustificati dalla situazione allora esistente. Oggi, per fortuna, nella fase di sviluppo economico e sociale del nostro Paese, possiamo considerare la situazione in modo diverso, in particolare per quanto riguarda la costruzione di borghi che dovevano essere al servizio di piccoli appezzamenti agricoli. Quelli che possono oggi essere considerati errori, in quel momento non erano da considerarsi tali. D'altra parte, la situazione delle zone sgombrare in seguito al massiccio trasferimento di circa 2.000 famiglie ha subito notevoli modificazioni e presenta attualmente rispetto alle previsioni pro-

grammatiche originarie aspetti e problemi nuovi di carattere sociale ed igienico, e quindi sono sorte esigenze particolari che non potevano ovviamente all'inizio essere precisate e predeterminate.

In seguito ad un nuovo e più recente esame della situazione, eseguito a suo tempo dal comune di Matera e confermato dagli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, si è manifestata la necessità dello sgombero pressoché totale dei vecchi rioni, completando in tal modo un'opera di risanamento di così notevole importanza. Peraltro, l'integrale soluzione del problema pone due ordini di esigenze. La prima è rappresentata dal trasferimento delle restanti famiglie e dalla costruzione dei relativi alloggi, l'altra riguarda l'assetto definitivo dal punto di vista ambientale e urbanistico da dare ai « Sassi » di Matera. Da questo secondo punto di vista, che per noi ha particolare importanza di carattere non contingente, siamo tutti d'accordo nel considerare che i rioni, per le loro caratteristiche naturali e per quelle che l'opera dell'uomo vi ha aggiunto, rappresentano un caso di vasto insediamento umano che riveste una rilevante importanza e un notevole interesse sia dal punto di vista storico e sociale, sia dal punto di vista etnografico, archeologico, urbanistico ed artistico. D'altra parte, per una città come Matera, il complesso può sempre rappresentare un patrimonio di rilevante importanza turistica, tale da giustificare un afflusso di coerenti turistiche, sia pure, purtroppo, con brevissime permanenze.

Gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, in stretta collaborazione con il comune di Matera e concordando con le richieste da quest'ultimo formulate, hanno proposto che il problema venga risolto nella sua interezza — o pressoché nella interezza — con la emanazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Il disegno di legge, com'è stato rilevato dal Relatore, oltre a disporre gli stanziamenti occorrenti per la costruzione dei nuovi alloggi e relativi servizi, nonché per i lavori di sistemazione dei vecchi rioni, contiene anche tutte le norme atte a modificare ed adeguare alle nuove esigenze le disposizioni delle due leggi precedenti, che possono essere risultate in contrasto con le proposte conclusive e le finalità che ci proponiamo. Il disegno di legge riassume l'esperienza compiuta nell'attuazione del vasto programma di lavori pubblici relativo alle leggi n. 619 del 1952 e n. 299 del 1958, ed

agli stanziamenti già previsti in dette leggi in una misura che il senatore Levi al Senato ha ritenuto più che adeguata alle necessità contingenti.

Com'è a noi tutti noto, il disegno di legge prevede una spesa di cinque miliardi e mezzo per la costruzione di 700 nuovi alloggi e per la sistemazione, secondo le moderne concessioni urbanistiche, di tutti i rioni « Sassi », quale zona di interesse storico, archeologico e artistico, stabilendo altresì che per la redazione del progetto sia bandito un concorso nazionale.

Le osservazioni avanzate verranno sicuramente tenute in conto dal Relatore. Tra queste osservazioni, sono degne di menzione quelle relative alla previsione della formazione di un piano particolareggiato e alla più idonea composizione della commissione prevista dall'articolo 5. Credo che anche i suggerimenti pervenuti dalla VIII Commissione e del senatore Levi possano trovare accoglimento. Dal punto di vista quantitativo, posso essere d'accordo sul fatto che la somma risulta inadeguata, ai fini di una completa evacuazione dei « Sassi » anche con riguardo a coloro che sono andati ad abitarvi in epoca recente.

Assicuro che gli stanziamenti previsti dalle leggi ordinarie riguardanti la « Gescal » e l'edilizia sovvenzionata potranno essere dedicati all'integrale soluzione del problema. La attività della « Gescal » si sta mettendo in moto e possiamo arrivare a 150 miliardi l'anno di investimenti effettivi; il sistema inoltre potrà essere integrato con procedimenti attualmente allo studio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Comunque, una volta utilizzati i mezzi reperiti attraverso questo provvedimento, se dovesse palesarsi la necessità di un ulteriore sforzo, siamo tutti disponibili per farlo in quanto è nostro preciso intento risolvere nel modo più organico e definitivo il problema dei « Sassi » di Matera.

Posso essere favorevole ad emendamenti che migliorano la finalità della legge, ma non posso essere favorevole ad emendamenti che tocchino il problema della disponibilità finanziaria e rimettano in discussione con lunghe stasi il problema.

Ritengo sia opportuno utilizzare al più presto possibile i cinque miliardi e mezzo stanziati dal disegno di legge, che spero possa essere approvato, pur con le necessarie modifiche, senza ulteriori ritardi e rinvii.

CATALDO. In ordine alla congruità dello stanziamento, proprio per non ritardare l'iter dell'approvazione del disegno di legge ci riserviamo di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a reperire ulteriori stanziamenti nel caso che quelli previsti dal disegno di legge e dalle leggi ordinarie fossero insufficienti a risolvere il problema dei « Sassi » di Matera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, nonché per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge.

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'articolo 5, nonché le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi » è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

- 1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;
- 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

L'onorevole De Florio ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « *Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata* » le altre « *sentito l'incaricato della redazione del nuovo piano regolatore* ».

DE FLORIO. In effetti nell'articolo 2 si stabilisce che il piano di trasferimento è aggiornato dal Provveditorato per le opere pubbliche in armonia con il piano regolatore del comune di Matera. Tuttavia il comune di Matera ha un piano regolatore che sarà modificato presto da un nuovo piano, per la cui redazione è stato già affidato l'incarico. Ritengo che sarebbe opportuno che il provveditorato per le opere pubbliche, oltre a realizzare il piano di trasferimento in armonia con il vecchio piano regolatore, interpellasse anche colui cui è stato affidato l'incarico di elaborare il nuovo piano regolatore.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In sostanza ritengo l'emen-

damento opportuno, ma mi sembra assurdo prevedere in una norma di legge che un organo dello Stato debba sentire un progettista incaricato della redazione di un piano regolatore, pur dovendo rilevare che nella pratica ciò avverrà senz'altro.

Al Senato ho espresso parere favorevole all'inserimento di un ingegnere e di un architetto nella commissione prevista dall'articolo 5 e per queste vie si avrà la possibilità di risolvere il problema.

Il Governo è pertanto disponibile perché questo avvenga senz'altro.

DE FLORIO. Mi dichiaro soddisfatto dalla risposta avuta dall'onorevole Sottosegretario e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura:

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgomberati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dalla attuazione del progetto di sistemazione dei rioni « Sassi » previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni « Sassi » successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro

due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera ».

Gli onorevoli De Florio, Cataldo e De Pasquale hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al quarto comma le parole « successivamente al 1° gennaio 1965 » con le altre: « successivamente alla data di pubblicazione della presente legge ».

DE FLORIO. Il 1° gennaio 1965 è evidentemente una data convenzionale, in quanto il comune di Matera ha realizzato il censimento degli abitanti dei « Sassi » a tale data. Quindi lo stanziamento recato dal disegno di legge sarebbe stato rapportato al numero degli abitanti allora esistente. Alla data del 1° gennaio 1965 nei « Sassi » abitavano circa 1.100 famiglie; alla data odierna il numero delle famiglie che risiedono nei « Sassi » non è aumentato.

Comprendo la preoccupazione del Governo circa un aumento dello stanziamento di fronte alle necessità derivanti da un numero maggiore di famiglie da trasferire, ma in sostanza, secondo i dati forniti dagli organi tecnici del comune di Matera, questa preoccupazione di ordine finanziario verrebbe a cadere.

Credo che se lo stanziamento recato dal disegno di legge è stato ritenuto valido per la sistemazione degli abitanti al 1° gennaio 1967, debba ugualmente essere ritenuto valido anche per coloro che oggi abitano i « Sassi ». Il fatto statistico rimane quindi valido in entrambi i casi e occorre risolvere il problema in maniera più congrua.

TANTALO. Sono contrario all'emendamento, anche perché temo che lo spostamento dei termini costituisca motivo per chiedere di nuovo il parere della Commissione bilancio.

Non vorrei inoltre che, spostando il termine ad una data al di là da venire, si doyesse verificare a Matera l'occupazione dei « Sassi » da parte di abusivi.

CALVETTI, *Relatore*. Come ho già detto in sede di replica, condivido lo spirito che ha suggerito l'emendamento.

Tuttavia, per le preoccupazioni di ordine pratico già esposte, ed in particolare in vista della necessità di chiedere il parere della V Commissione in conseguenza di un eventuale aumento dello stanziamento nonché per la possibilità di far ricorso, eventualmente, alle vigenti leggi sull'edilizia economica e popolare, mi dichiaro contrario all'emendamento presentato.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1967

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La data del 1° gennaio 1965 è puramente convenzionale, senza alcuno scopo discriminatorio; essa, semplicemente, si riferisce agli accertamenti fatti. Spostare la data in questione determinerebbe un problema — sia pure più teorico che pratico — di copertura della spesa; infatti, gli stanziamenti stabiliti si riferiscono alla situazione allora constatata. L'odierna situazione potrebbe essere diversa ed importare la necessità di nuovi accertamenti. Consideriamo tuttavia che la somma è ritenuta adeguata e sufficiente e che stanziamenti in base alle leggi sull'edilizia economica e popolare verranno disposti a breve scadenza, e che in quella sede si potrà avere particolare riguardo alla città di Matera. Ritengo pertanto che si possa mantenere la data in questione. L'esistenza di una data certa ha un indubbio significato, al fine di evitare nuovi e intenzionali insediamenti nei « Sassi ». In fondo, le statistiche affermano che la situazione, nel frattempo, non è molto cambiata. Inoltre, rinnovo l'assicurazione di intervenire fin d'ora perché in sede di ripartizione dei fondi della « Gescal » le esigenze di Matera saranno tenute in particolare considerazione.

DE FLORIO. Desidero proporre un emendamento subordinato, in conseguenza delle osservazioni del Sottosegretario De' Cocci. Se gli abitanti dei « Sassi » numericamente non sono aumentati rispetto a quelli del 1965, e se la data ha un valore puramente indicativo e convenzionale, non vedo la ragione di impedire lo spostamento della data stessa al 1° gennaio 1967. In fondo, sarebbero rispettate in modo più coerente le finalità del provvedimento in esame.

CALVETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento subordinato, mi rimetto alla Commissione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché non vi sono obiezioni circa l'opportunità della statuizione di una data, ritengo che modificare la data del 1° gennaio 1965 contrasterebbe con le valutazioni statistiche effettuate. Di fronte alle considerazioni relative agli stanziamenti ordinari e alla possibilità di riesaminare il problema con nuova legge speciale, se sarà necessario, ritengo sia senza dubbio opportuno mantenere la data del 1° gennaio 1965, che si trova al centro di tutti gli studi e gli accordi intervenuti in materia.

BUSETTO. Eppure, a me sembra che le stesse considerazioni del Sottosegretario De'

Cocci favoriscono l'accoglimento della richiesta avanzata dall'onorevole De Florio.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non va dimenticato, che la data prevista dal provvedimento è frutto di accordi a livello locale e nazionale!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui primo firmatario è l'onorevole De Florio, tendente a sostituire le parole: « successivamente al 1° gennaio 1965 » con le parole: « successivamente alla data della pubblicazione della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Florio, presentato in via subordinata, tendente a sostituire le parole: « 1° gennaio 1965 » con le parole: « 1° gennaio 1967 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'articolo 10 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiunto il seguente comma:

« Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi », ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare ».

L'onorevole Tantalo ha proposto di aggiungere al termine dell'articolo le parole: « con assoluta priorità nei confronti degli abitanti dei " Sassi " ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento; ritengo tuttavia opportuno sostituire la parola « assoluta priorità », con le parole: « con preferenza ».

TANTALO. Accetto questa formulazione.

CALVETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Tantalo modificato nel senso proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Tantalo e modificato nel senso proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con l'emendamento testé accolto, risulta così formulato:

ART. 4.

All'articolo 10 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiunto il seguente comma:

« Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni " Sassi ", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare, con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Tantalo ha presentato inoltre un articolo aggiuntivo 4-bis del seguente tenore:

« Gli edifici di culto di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 17 maggio 1952, n. 619, e quelli che siano realizzati ai sensi della presente legge sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato ».

TANTALO. In effetti ci siamo trovati in una situazione assurda, per non si sa a chi appartengono realmente questi edifici di culto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una Commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

1) dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, che la presiede;

2) dal Soprintendente ai monumenti e dal Soprintendente alle antichità per la Basilicata;

3) dal Sindaco della città di Matera;

4) da un rappresentante del Prefetto della provincia di Matera;

5) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Matera;

6) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro dei lavori pubblici;

7) da un ingegnere e da un architetto, designati dai rispettivi Ordini professionali tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Tale progetto è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli onorevoli Calvetti, Tantalo e De Florio hanno proposto alcuni emendamenti a questo articolo.

Do lettura del primo degli emendamenti presentati:

Al primo comma sostituire la parola « etnico » con la parola « etnografico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo emendamento proposto:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Il concorso dovrà essere espletato entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al terzo comma aggiungere il seguente numero: « 5-bis) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del quarto degli emendamenti proposti:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente: « Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovrà essere redat-

to entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'incarico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto degli emendamenti proposti:

All'ultimo comma sostituire le parole « tale progetto » con le altre « il piano particolareggiato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ritengo che pertanto l'articolo 5 possa risultare così formulato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

Il concorso dovrà essere espletato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

1) dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, che la presiede;

2) dal Soprintendente ai monumenti e dal Soprintendente alle antichità per la Basilicata;

3) dal Sindaco della città di Matera;

4) da un rappresentante del Prefetto della provincia di Matera;

5) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Matera;

6) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

7) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro dei lavori pubblici;

8) da un ingegnere e da un architetto, designato dai rispettivi Ordini professionali tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano parti-

colareggiato, che dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'incarico.

Il piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche di intesa con il Soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

Gli onorevoli Calvetti, Tantalò e De Florio hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « il progetto », con le altre: « il piano particolareggiato ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole De Florio propone di aggiungere al primo comma le parole « di concerto con il comune di Matera ».

CALVETTI, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di questo emendamento, in quanto mi sembra superfluo, perché tutto quello che si svolge avviene in armonia con gli interessi locali. Inoltre la dizione « di concerto » mi pare inesatta: eventualmente sarebbe più corretto dire « sentito il parere ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto detto dal Relatore, e sulla necessità che il provveditorato alle opere pubbliche si tenga costantemente in stretto contatto con il comune di Matera.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1967

DE FLORIO. Ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole De Florio ha anche proposto di sopprimere il terzo comma dell'articolo 6.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarei favorevole al mantenimento del terzo comma, in quanto si potrebbe sollevare la questione se quello previsto da questo provvedimento sia un piano particolareggiato tipico oppure atipico.

DE FLORIO. Ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche di intesa con il Soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazioni di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

Fino a quando non sia stato reso esecutivo il progetto di cui all'articolo 5, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione di immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire

nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

Gli onorevoli Calvetti, Tantalò e De Florio hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « Fino a quando non sia stato reso esecutivo il progetto » con le altre « Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 7 potrebbe risultare pertanto così formulato:

ART. 7.

Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 5, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne dò lettura:

ART. 8.

In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel progetto di sistemazio-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1967

ne e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati, dopo la attuazione del progetto, alle norme delle dette leggi.

L'onorevole Calvetti propone di sostituire la parola « progetto » con le altre « piano particolareggiato », di sopprimere le parole « dopo l'attuazione del progetto »; e di aggiungere alla fine dell'articolo le parole « anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo ».

CALVETTI, *Relatore*. L'emendamento è suggerito dalla Commissione pubblica istruzione e non vi è alcun motivo da parte nostra per non accoglierlo.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione, raccomandando di non innovare troppo le attuali procedure giuridiche in questo campo perché potremmo incorrere nel pericolo di ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Pongo l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore.

(È approvato).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati alle norme delle dette leggi, anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 9 e 10, ai quali non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

(È approvato).

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965, in lire 800 milioni nell'anno 1966 ed in lire 1560 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 2192, 5381 e 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni, rispettivamente, 1965, 1966 e 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Tantalo propone di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera e per la loro tutela storico-artistica ».

Pongo in votazione tale nuovo titolo.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Tantalo e Brandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici della Camera,

considerata la particolare condizione — umana e sociale — di coloro che occupano abusivamente alloggi nei « Sassi », nonché la sostanziale legittimità delle loro istanze tendenti ad ottenere alloggi decenti ed economici costruiti in base alle vigenti leggi sull'edilizia popolare, ove in possesso dei prescritti requisiti,

invita il Governo

a voler realizzare in Matera, con la tempestività che il caso richiede, un concreto ed ampio programma per la costruzione di alloggi ai sensi di tutte le leggi sull'edilizia popolare ed economica, in grado di soddisfare in via prioritaria i bisogni di questa particolare categoria di cittadini ».

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, dichiaro di accettare l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cataldo, De Florio, Cianca, Napolitano Luigi, Busetto e Brandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 3539, considerata l'eventualità che lo stanzi-

mento previsto non sia sufficiente a risolvere integralmente il problema dei « Sassi » di Matera,

impegna il Governo

a tenere in particolare considerazione la città di Matera nella ripartizione dei fondi per l'edilizia economica e popolare, nonché a destinare ulteriori stanziamenti a integrazione della somma prevista nel disegno di legge ai fini di completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera ».

DÈ COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno, a condizione che la parola: « impegna il Governo » siano sostituite dalle parole: « invita il Governo ».

CATALDO. Accolgo la modifica proposta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato (3583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'esame degli articoli era stato rinviato in attesa del parere della Commissione Bilancio. Poiché tale parere è ora pervenuto ed è in senso favorevole, possiamo passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura degli articoli del disegno di legge, ai quali non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nell'anno 1967.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 (500 milioni) e 1967 (1.500 milioni).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. (3622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La V Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

RINALDI, *Relatore*. L'articolo 81 della nostra Costituzione al quarto comma stabilisce che ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge 13 agosto 1959, n. 904, prevedeva la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali di primaria importanza e l'integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.

L'articolo 1 di tale legge prevedeva una spesa complessiva di 200 miliardi ripartita in dieci esercizi: 20 miliardi per ogni esercizio finanziario dal 1960-61 al 1969-70.

L'articolo 4 della stessa legge stabiliva « Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi per i lavori di cui all'articolo 1 e di lire 40 miliardi per i lavori di cui all'articolo 2. Il loro pagamento sarà ripartito negli esercizi prima indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste. Sulle somme stesse grava nella misura dello 0,75 per cento la quota di oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale ».

La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, dichiarò la illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 904, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. L'articolo 136 della stessa Costituzione stabilisce che le norme delle quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, dal 10 gennaio 1966 la legge n. 904 è rimasta praticamente inoperante, ed è rimasto sospeso l'iter dei provvedimenti che a quella data erano stati adottati e non perfezionati. Pertanto, viene all'attenzione della nostra Commissione il disegno di legge n. 3622, che mira appunto a sanare la situazione.

Le somme rimaste inutilizzabili ammontano a 43 miliardi, di cui 24 miliardi per l'esercizio 1966 e 19 miliardi per l'esercizio 1967. Il presente disegno di legge prevede appunto la reviviscenza della legge n. 904 ed il perfezionamento dei provvedimenti già adottati e non perfezionati.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede lo stanziamento di dette somme a favore dell'« Anas » per il completamento del programma di ammodernamento delle strade statali e di primaria importanza predisposto in forza dell'articolo 5 della legge citata. Sullo stanziamento di lire 43 miliardi è stato conservato il prelievo dell'1,50 per cento per gli oneri generali a favore dell'« Anas », come già previsto dall'articolo 4 della legge n. 904. Independentemente dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere. L'articolo 3 convalida i provvedimenti adottati dal Ministero dei lavori pubblici anteriormente alla data del 10 gennaio 1966 e non perfezionati, ai fini espropriativi, alla stessa data. L'articolo 4 provvede alla

copertura finanziaria. L'articolo 5 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'« Anas ». Lo stesso articolo 5 autorizza il Ministro del tesoro alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in conseguenza degli impegni assunti anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'« Anas » e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966. L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Data l'importanza del provvedimento, soprattutto ai fini della sanatoria relativamente agli impegni già assunti dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, invito la Commissione ad approvarlo nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Quale rappresentante del Governo, invito la Commissione a considerare l'opportunità della pronta approvazione del disegno di legge, per i motivi adeguatamente esposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per il completamento dell'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.

Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1967

ART. 2.

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui all'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

ART. 3.

È convalidata, anche agli effetti dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 24 miliardi relativo all'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

All'onere di lire 19 miliardi relativo all'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904,

e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3621) e delle proposte di legge Degan ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (1742) e Cruciani ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (1951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (3621); della proposta di legge di iniziativa dei deputati Degan, Gagliardi, Cavallari, Sarti, Malfatti Franco, Bonaiti, Miotti Carli Amalia, Girardin, Borra, Dall'Armellina, Bova: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (1742) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cruciani, Franchi, Guarra, Caradonna, Abelli, Romeo, Servello, Romualdi, Tripodi: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (1951).

Comunico alla Commissione che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 3621, nonché alle due proposte di legge ponendo però per que-

ste ultime il limite di spesa indicato nel disegno di legge.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere la relazione.

GREGGI, *Relatore*. Con la legge 24 luglio 1961, n. 729, furono stanziati 100 miliardi per la costruzione di raccordi autostradali. La spesa veniva distribuita nell'arco di undici anni. Nel primo anno (bilancio 1961-1962) erano previsti cinque miliardi di spesa; nell'ultimo anno (bilancio 1970) altri cinque miliardi, mentre nel corso dei nove anni intermedi era stabilito lo stanziamento di dieci miliardi per ciascun anno.

Il problema era così importante e da collegare strettamente alla costruzione delle autostrade che già nel 1964 l'onorevole Degan ed altri e, due mesi dopo, l'onorevole Cruciani ed altri presentarono due proposte di legge per anticipare l'erogazione di questi cento miliardi per la realizzazione dei raccordi autostradali in contemporaneità con la realizzazione delle autostrade. Le due proposte di legge non furono discusse perché intervenne nel novembre dello scorso anno un disegno di legge inteso alle stesse finalità.

Secondo il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, nei prossimi anni la distribuzione di questa spesa sarebbe anticipata, con soppressione della previsione di spesa per l'anno 1971. Tenendo conto che dal 1963-1964 siamo passati da un bilancio sfasato rispetto all'anno solare ad uno che coincide con esso, recuperando i cinque miliardi di stanziamento previsti per l'anno 1971 e i cinque miliardi conseguenti dal passaggio alla nuova periodicità del bilancio, avremmo la possibilità di potenziare gli stanziamenti per il 1967 e 1969 portandoli, secondo il disegno di legge, dai dieci miliardi iniziali per ciascuno degli anni suddetti, rispettivamente a tredici, quattordici e tredici miliardi annui.

Mi pare che non si possa non esprimere parere favorevole considerato che i raccordi autostradali tra le autostrade e le grandi città, se non realizzati, possono dar luogo a « strozzature » capaci da sole di annullare completamente il risparmio di tempo che nei vari trasporti si realizza utilizzando le autostrade.

Alcuni giorni fa, mentre percorrevo sulla via Cassia alcune decine di chilometri dietro un lentissimo autotreno pensavo che in effetti la realizzazione di un'autostrada aumenta in un certo senso del 30, dal 40, del 50 per cento il parto automobilistico nazionale. Quando da Roma a Firenze un autotreno impiega 4 o 5 ore contro le 10 o 12 ore che impiegava prima, è evidente che l'apertura di un'autostrada

corrisponde ad una triplicazione del parco degli autotreni, in questo caso, e ad un raddoppio del parco autovetture.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione che si sta creando in Roma. È stata inaugurata ieri la nuova autostrada Roma-Civitavecchia, che inizia a circa 25 chilometri dalla città e non è stato ancora completato un tratto interno dell'autostrada di appena sette chilometri. La mancanza di un raccordo tra le autostrade e la città vanifica la utilizzazione del nuovo tratto di rete autostradale, che sarà utilizzato per un 30 o 40 per cento in meno, considerando che mancano sette chilometri di raccordo con la rete stradale cittadina.

Sarei personalmente favorevole alla anticipazione dello stanziamento degli ultimi dieci miliardi relativi all'anno finanziario 1970 per permettere all'« Anas » di utilizzarli più rapidamente entro il 1969, anno in cui si completerà il programma di costruzioni autostradali. Comunque mi rendo conto che ciò importerebbe la necessità di un riesame del disegno di legge da parte del Tesoro e un rinvio al Senato del provvedimento. Appunto in previsione di tali complicazioni, il Relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge così come ci è giunto dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Greggi per la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Desidero dichiarare che noi voteremo contro il disegno di legge, non tanto per il meccanismo che prevede una nuova distribuzione nel tempo degli stanziamenti per l'attuazione dei raccordi autostradali, quanto per essere in coerenza con il voto che esprimeremo sulla legge n. 729 del 1961. In quell'occasione rilevammo che si assumeva una scelta errata e proponemmo in modo alternativo che buona parte di quegli stanziamenti, così poderosi, venisse destinata alla difesa del suolo e alla sistemazione dei fiumi.

I fatti ci hanno dato purtroppo ragione. Mi rendo conto che ora il Governo e la maggioranza scontano una scelta fatta allora, in quanto il problema dei raccordi deriva obiettivamente da quella stessa scelta.

Comunque mi auguro che ci si fermi su questa strada.

L'onorevole Greggi auspica che siano costruiti tutti questi raccordi autostradali e al più presto, perché essi fanno aumentare il parco degli autotreni e delle autovetture.

Questa è una scelta che, a nostro giudizio, comporta una deformazione profonda nella

sfera dei consumi e che entra in contraddizione con la politica degli investimenti e del risparmio. Si tratta poi di un problema di consumi, che comporta conseguenze enormi sull'urbanistica, sull'assetto territoriale, sui trasporti pubblici e individuali.

Noi ci auguriamo fervidamente che si abbandonino questa politica e vi sia un ripensamento critico.

GUARRA. Voterò a favore di questo provvedimento in quanto ritengo che, una volta costruite le autostrade, sia logico, per i motivi ampiamente esposti dal Relatore, che si debbano costruire i raccordi autostradali.

Dissentito profondamente dalle considerazioni espresse dall'onorevole Busetto su questo problema.

Indubbiamente, il problema della scelta dei consumi esiste. Ritengo però che non sia possibile — in un momento in cui tanto si parla di sviluppo industriale nel nostro paese — arretrare in un determinato settore, quale quello automobilistico e metalmeccanico, che è il più avanzato dell'industria italiana. A me sembrerebbe piuttosto strano continuare il discorso che riguarda lo sviluppo industriale del paese, il rinnovamento e l'elevazione del tenore di vita della popolazione, per poi, al tempo stesso, colpirne le radici, attraverso una nuova politica che, ostacolando la realizzazione delle autostrade, ostacoli anche lo sviluppo dell'industria metalmeccanica e manifatturiera. Esprimo queste convinzioni come uomo del mezzogiorno d'Italia. In questa parte del nostro paese vi è bisogno di autostrade, quale presupposto del suo stesso sviluppo economico.

Nel momento in cui altre zone d'Italia sono ormai sature di autostrade, arrestare la politica autostradale proprio quando sta per lambire il mezzogiorno, a me sembra un attentato alla politica del suo sviluppo, per il quale, al contrario, deve esistere un preciso impegno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GREGGI, *Relatore*. Desidero sottoporre all'attenzione particolare del rappresentante del Governo il duplice aspetto rivestito dalle autostrade. In primo luogo, l'autostrada possiede il potere di sviluppare grandemente la ricchezza economica. Non mi preoccupa, per questo verso, delle sorti del solo settore metalmeccanico, che per molti aspetti può non destare preoccupazione, ma dello spopolamento di tante zone che sono invece entrate

in via di popolamento — come la provincia di Frosinone e la valle del Liri — grazie alle autostrade. Peraltro, accanto al potere di enorme sviluppo derivante dalla realizzazione delle autostrade, esiste anche un potere fortemente squilibrante delle autostrade stesse. Se si provvedesse a dotare di autostrade solamente alcune regioni ed alcune zone, si finirebbe con l'aumentare lo squilibrio già esistente tra zone servite da autostrade e zone che ne sono prive.

Bisogna dunque portare avanti lo sviluppo della politica autostradale ai fini del progresso economico generale; ma bisogna portarlo avanti in relazione ad una rete autostradale nazionale organica ed equilibrata che serva tutto il paese ed in particolare serva il mezzogiorno. Se noi, a questo punto dello sviluppo della rete autostradale, dessimo impulso alle autostrade del centro e del nord d'Italia e rallentassimo invece la medesima politica nelle zone meridionali — in mancanza di un interesse immediato dei privati — finiremmo per favorire una politica fortemente squilibrante.

È fuor di dubbio che la manovra riguardante le autostrade sia essenziale dal punto di vista urbanistico. Tutti i discorsi relativi ad un piano urbanistico nazionale e alla pianificazione locale acquistano un senso se si manovra saggiamente lo strumento delle autostrade, che è strumento moderno di sviluppo.

Mi auguro pertanto che il Governo non arresti la sua politica in tal senso; anzi, la acceleri, ma secondo criteri di equilibrio ed eventualmente ponendo un freno alla proliferazione di autostrade che minaccia di verificarsi in alcune zone dell'Italia settentrionale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Alcune considerazioni, di carattere generale o specifico, avanzate dall'onorevole Greggi, potranno essere vagliate in diversa sede; a questo proposito, anzi, mi dichiaro a sua completa disposizione.

L'onorevole Busetto, in una considerazione di fondo, afferma che si costruiscono troppe autostrade, in confronto ad altre opere più urgenti. Il suo discorso ci porta lontano. In fondo, nel nostro paese le autostrade non costituiscono un lusso, bensì strade moderne che sostituiscono quelle romane e medievali ancora esistenti in vasti tratti del territorio nazionale. Quindi, non avendo la possibilità di costruire autostrade direttamente, grazie al proprio bilancio, il sistema di realizzazione delle autostrade stesse in parte attraverso

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1967

l'« Iri » ci permette ugualmente di costruirne, dilazionando la spesa nel tempo e trasferendola in gran parte sulla stesso utente.

Vi è una parte di verità in quanto afferma l'onorevole Busetto. Non bisogna eccedere, nella costruzione di autostrade soprattutto per quanto riguarda le zone più sviluppate del nostro paese. Ma, per ciò che concerne il sud d'Italia, è assolutamente fuori luogo qualunque critica alla politica autostradale del Governo. Vi è assoluto bisogno di autostrade moderne, che penetrino nel sud e lo colleghino in modo migliore al nord. È fuori di dubbio l'importanza, a mio avviso, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dell'autostrada Bologna-Bari. Anzi, in considerazione delle numerose battute di arresto subite da quest'ultima, non posso non sottolineare le gravi responsabilità che potrebbero derivare dal verificarsi di ulteriori ritardi nella sua ultimazione.

Il disegno di legge al nostro esame si riferisce in fondo all'applicazione della legge n. 729 del 1961 ed all'esecuzione dei raccordi indicati nel decreto ministeriale 22 giugno 1962. Si tratta dunque di opere già decise, di cui è stata riconosciuta urgente l'esecuzione. Peraltro, poiché gli stanziamenti sono stati dilazionati in un notevole numero di anni, esaurite le quote di stanziamento annuale, dovremmo sospendere i lavori. Il Ministero dei lavori pubblici era favorevole all'accoglimento della proposta di legge presentata dall'onorevole Degan. Tuttavia, dopo lunghe trattative con il Tesoro, il massimo che si è potuto ottenere è quanto previsto nel disegno di legge. Di conseguenza, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in questione, già approvato dal Senato, e che ha avuto il parere favorevole della V Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo base della discussione degli articoli quello del disegno di legge.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi

da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

Esercizi

1961-62	L. 5.000.000.000
1962-63	» 10.000.000.000
1963-64	» 10.000.000.000
1964 (II sem.)	» 5.000.000.000
1965	» 10.000.000.000
1966	» 10.000.000.000
1967	» 13.000.000.000
1968	» 14.000.000.000
1969	» 13.000.000.000
1970	» 10.000.000.000».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3539) con il titolo: « Provvedimenti per completare il risanamen-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1967

to dei rioni "Sassi" di Matera e per la loro tutela storico-artistica »:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Alessandrini, Barbaccia, Baroni, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cataldo, Cianca, De Florio, Degan, Fracassi, Giorgi, Greggi, Guariento, Guarra, Lusoli, Napolitano Luigi, Rinaldi, Tantalò, Terranova Corrado.

Sono in congedo:

Buzzetti, Ripamonti.

Disegno di legge:

«Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3583).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3622).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845,

concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3621).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	16
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Rimangono pertanto assorbite e saranno cancellate dall'ordine del giorno le proposte di legge n. 1742 e 1951.

Hanno preso parte alle votazioni:

Abate, Alessandrini, Barbaccia, Baroni, Biagioni, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Degan, Fracassi, Giorgi, Greggi, Guariento, Guarra, Lusoli, Napolitano Luigi, Rinaldi, Taverna, Terranova Corrado.

Sono in congedo:

Buzzetti, Ripamonti.

La seduta termina alle 11,15.

ERRATA CORRIGE

A pagina 605 del resoconto stenografico della seduta del 20 luglio 1966, alla fine della prima colonna aggiungere le parole:

Ritengo che da una decisione in proposito possa essere più opportunamente assunta in una prossima seduta, allo scopo di approfondire nel frattempo taluni aspetti del problema.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO